

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

il 21 gennaio 1993 le Industrie Cavi Sud spa - azienda Alfacavi TLC di Airola, poi Pirelli-Cavi - attivarono la procedura di mobilità di tutto il personale (424 dipendenti) - ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 - in conseguenza della cessazione definitiva di tutte le attività al 31 gennaio 1993;

la procedura di mobilità si concluse (7 aprile 1993) senza che le parti sociali raggiungessero l'accordo previsto dalla legge (articolo 4, comma 7, legge n. 223 del 1991) ed i lavoratori furono successivamente licenziati;

l'efficacia dei licenziamenti, tuttavia, rimase sospesa in conseguenza della approvazione della legge n. 230 del 1993 ed ai dipendenti venne concesso un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, più volte prorogata, sulla base della previsione, ipotizzata nello stesso provvedimento, di particolari misure per la reindustrializzazione dell'area di Airola e la conseguente ricollocazione dei dipendenti della Pirelli in nuove iniziative industriali;

la approvazione della legge n. 608 del 28 novembre 1996 (articolo 4, comma 21), definì - per ultima - la particolarità della condizione dei lavoratori Pirelli-Cavi che non è quella « tipica » di mobilità collegata a lavori socialmente utili ma si configura come una ipotesi « eccezionale » di cassa integrazione straordinaria subordinata all'impiego degli interessati in lavori socialmente utili presso il comune di Airola su specifico progetto redatto ed

approvato dall'agenzia dell'Impiego per la Campania, in attesa della reindustrializzazione;

il trattamento straordinario di integrazione salariale, al momento, è in regime di proroga annuale sulla base di specifici decreti del Ministro del lavoro;

il Governo, in data 15 marzo 1999, ha stipulato il Contratto d'area di Airola, prevedendo il reinserimento dei lavoratori ex Alfa-Cavi nelle nuove aziende;

numerosi operai hanno sollevato la particolare problematica riguardante il riconoscimento del diritto alle quote di TFR, ai sensi della legge n. 464 del 1972, afferenti i periodi di fruizione della cassa integrazione straordinaria e, cioè, dal 10 gennaio 1996 ad oggi, la cui copertura, allo stato, non è assicurata né dalla Pirelli né da altro soggetto privato o pubblico;

numerose sono le istanze intese ad ottenere il pagamento delle quote di TFR relative ai periodi successivi alla data dell'apparente risoluzione del rapporto di lavoro (la cui efficacia, giova ribadire, è ancora sospesa) da parte di lavoratori che, ad oltre 7 anni dalla apertura della crisi occupazionale di Airola, hanno interrotto la percezione del trattamento CIGS per il raggiungimento dei requisiti per la pensione o per altra causa;

numerose sono state le rivendicazioni degli operai e delle rappresentanze sindacali volte al riconoscimento del diritto al TFR per gli operai interessati -:

quali provvedimenti il Ministro interpellato intenda adottare, per rimuovere la situazione di grave ingiustizia, patita dai lavoratori suddetti in conseguenza del mancato riconoscimento delle quote di trattamento di fine rapporto per il periodo dal 10 gennaio 1996 ad oggi, avuto anche riguardo alla consolidata interpretazione già data dagli stessi uffici ministeriali in relazione al caso in esame, secondo la quale i provvedimenti di integrazione

salariale adottati in favore dei lavoratori della Pirelli Cavi di Airola, per la loro specialissima disciplina, «sospendo gli effetti dei pregressi licenziamenti» (Tx. Nr. 104484 del 21 maggio 1996 Ministro Treu);

quale sia il soggetto pubblico o privato obbligato alla corresponsione del trattamento in argomento.

(2-02342)

« Abbate, Boccia ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi il ministero della pubblica istruzione ha inviato al Consiglio di Stato (Sezione Consultiva) per il parere, la bozza di Regolamento relativo alle graduatorie permanenti sul precariato del personale scuola - legge n. 124 del 3 maggio 1999;

detta bozza che tende a modificare la legge che è gerarchicamente superiore ai decreti ministeriali, è viziata di palese illegittimità. Infatti, delega il Ministro della pubblica istruzione che avrebbe dovuto emanare un decreto per le modalità di applicazione della legge citata (articolo 1, comma 6, chiamato articolo 401 - Graduatorie permanenti, punto 3) e non dettare nuove norme in contrasto con lo spirito ed il dettato della stessa legge n. 124;

la legge n. 124 del 1999, all'articolo 2, comma 4, periodo 2, stabilisce che al corso abilitante si può accedere con servizio prestato sia nelle scuole statali, «ovvero negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati». Il servizio privato è considerato di pari valore rispetto a quello pubblico, come titolo per l'accesso al corso abilitante;

la stessa legge n. 124, ancora, all'articolo 2, comma 4, periodo 3, così recita: « Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo »;

non si fa distinzione, tra servizio pubblico e servizio privato, il servizio privato acquista ancora qui pari valore, come punteggio, rispetto a quello pubblico. Purtroppo nell'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 il ministero della pubblica istruzione distingue ancora il servizio pubblico da quello privato, attribuendo al primo per ogni anno punti 1,80 ed al secondo per ogni anno punti 0,90 (ossia riduzione della metà) articolo 9, comma 15;

il decreto ministeriale - P.I., non ha forza né valore giuridico da potere modificare una legge, quindi tanto meno con detta bozza, si può attribuire al servizio privato un valore diverso e declassato rispetto al pubblico, al punto da proporre (articolo 2, comma 5) che tra i nuovi abilitati del Corso abilitante (regolato dalla citata legge n. 124) si faccia una doppia graduatoria, dando precedenza a coloro che sono in possesso di 360 giorni di servizio nelle scuole statali e ponendo nello scaglione di coda gli abilitati in possesso di servizio nelle scuole private. In tal caso si contravverrebbe allo spinto ed al preciso dettato della legge n. 124 del 3 maggio 1999, che non prevede e non tollera alcuna distinzione tra i due tipi di servizio;

in detta bozza di regolamento si evince che i docenti che hanno compiuto i 360 giorni nelle scuole non statali sono discriminati rispetto agli altri, in quanto ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente sono collocati in uno scaglione diverso a loro sfavorevole -:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro al fine di eliminare dette gravi disparità previste nella bozza di Regola-